

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2463-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro dell'Interno  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro della Pubblica Istruzione  
col Ministro del Turismo e dello Spettacolo  
e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990**

ONOREVOLI SENATORI. - Gli scambi giovanili sono sempre stati considerati uno strumento importante e di grande utilità ai fini della conoscenza reciproca fra paesi diversi anche perchè le giovani generazioni sono per loro natura particolarmente libere da preconcetti e disposte alla conoscenza di tutto ciò che è nuovo. Proprio alla luce di queste considerazioni, assume un rilievo peculiare l'Accordo in oggetto che - pure inserendosi formalmente nel quadro dell'Accordo culturale del 1960 - tiene conto dell'evolversi della situazione politica e sociale dell'URSS e della rilevante apertura che ne è derivata e che ha portato ad un

incremento delle relazioni di ogni tipo fra quel Paese e l'Italia.

Nel merito, va sottolineato che l'Accordo è improntato ad una grande flessibilità sia per quanto riguarda i soggetti proponenti dei progetti di scambio che per ciò che attiene alle iniziative, pur sempre possibili anche al di fuori dei programmi stabiliti dalla Commissione mista.

La Commissione affari esteri ha giudicato favorevolmente l'Accordo e raccomanda, pertanto, all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

ACHILLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

22 gennaio 1991

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che l'articolo 3, comma 1, sia formulato come segue:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"»

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. *Identico.*

Art. 4.

*Identico.*